CAMERA DEI DEPUTATI N. 6633

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALZAVARA, BALLAMAN

Norme in materia di esercizio dei diritti sindacali nel Corpo della Guardia di finanza

Presentata il 10 dicembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le attuali forme della rappresentanza militare sono regolate dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, recante « Norme di principio sulla disciplina militare », che ha sicuramente rappresentato un consistente passo in avanti rispetto alla normativa previgente. La legge n. 382 del 1978 ha infatti introdotto elementi di diritto disciplinare quanto più possibile conformi al diritto costituzionale, nonché strumenti per avviare un processo di dialettica democratica all'interno delle Forze armate. La citata legge tuttavia non ha affrontato la questione, riconosciuta per altre categorie di lavoratori, di permettere ai rappresentanti dei lavoratori e a quelli dei datori economici di regolare i loro rapporti economici. Nonostante l'articolo 18 della suddetta legge concedesse ai militari la possibilità di istituire organi di rappresentanza, l'articolo 19 ne disciplinava infatti il funzionamento e le competenze in maniera talmente rigida da fare apparire tale riconoscimento non un diritto, ma una semplice concessione, ben lontana quindi nello spirito e nella sostanza da quelle garanzie ottenute in ambito sindacale dai lavoratori degli altri comparti.

L'articolo 8 della citata legge n. 382 del 1978 vietava inoltre ai militari l'esercizio di quei diritti costituzionalmente garantiti ai lavoratori, quali il diritto di sciopero, il diritto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale, nonché il diritto di aderire ad altre associazioni sindacali.

La necessità di annullare questa discrasia è già recepita dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, concernente norme in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze

armate, con il quale, pur limitato all'ambito della concertazione, si è riconosciuto ai militari il diritto di essere finalmente partecipi alla formazione dei princìpi regolatori dei loro rapporti normativi ed economici.

L'ingresso dell'Italia in Europa e la conseguente necessaria comparazione con il trattamento sindacale che ricevono i lavoratori delle Forze di polizia degli altri Stati membri; la risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 1984, che invita gli Stati membri ad accordare ai propri militari in periodo di pace il diritto di fondare associazioni professionali per la salvaguardia dei loro interessi sociali, di aderirvi e di svolgervi un ruolo attivo; le conosciute, e più volte ribadite, insoddisfazioni e malumori interni a tutti i livelli in materia di retribuzione, lavoro straordinario, indennità, condizioni di lavoro, aggiornamento e stimoli professionali; le problematiche sollevate in merito ai risibili aumenti loro concessi con la legge finanziaria 2000, fanno ritenere che non sia legittimo da parte del Parlamento procrastinare, a coloro che prestano servizio nel Corpo della Guardia di finanza, il diritto di dare voce, come lavoratori, alle proprie necessità, anche fondando liberamente e democraticamente i propri sindacati di categoria. A tale fine è stata redatta la presente proposta di legge, di cui si auspica la rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Rappresentanze e diritti sindacali).

1. Agli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza è riconosciuto l'esercizio dei diritti politici, civili e sindacali costituzionalmente garantiti.

ART. 2.

(Attività sindacale).

1. L'attività sindacale degli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, riconosciuta ai sensi dell'articolo 1, è svolta a livello nazionale, regionale, provinciale, nelle sedi permanenti allo scopo istituite. Le singole organizzazioni sindacali con apposito regolamento ne disciplinano le modalità di attuazione.

2. Per i permessi e le aspettative sindacali si applicano le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, nonché quelle derivanti dagli accordi di cui al comma 3.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base degli accordi tra una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica che la presiede, dal Ministro delle finanze, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa e dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative costituite nell'ambito del Corpo della Guardia di finanza, sono disciplinati:

a) trattamento economico, incluso quello relativo alle missioni, ai trasferimenti e al lavoro straordinario;

b) orario di lavoro, permessi, ferie, congedi, aspettative;

c) criteri per la disciplina dei carichi di lavoro, dei turni di servizio e delle altre misure volte a migliorare l'efficienza dell'attività istituzionale;

d) criteri per la formazione e l'aggiornamento professionale;

e) criteri per l'attuazione della mobilità del personale;

f) definizione delle funzioni per ciascun ruolo;

g) criteri per la costituzione degli organismi deputati al controllo della gestione delle mense, dei circoli, degli spacci, nonché dell'Ente di assistenza del Corpo della Guardia di finanza.

ART. 3.

(Riunioni sindacali).

1. Il personale del Corpo della Guardia di finanza può tenere riunioni sindacali fuori dall'orario di servizio in locali dell'amministrazione, che ne stabilisce le modalità di utilizzazione, nonchè in locali aperti al pubblico.

2. Gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza non possono svolgere all'interno delle strutture militari propaganda contro o a favore di partiti politici.

3. Le riunioni sindacali non devono avere una durata superiore alle tre ore. Per fare fronte alle esigenze di servizio, la partecipazione del personale a tali riunioni è concordata con il comandante del reparto almeno con due giorni di anticipo.

4. Le riunioni possono tenersi durante l'orario di servizio nel limite individuale di dodici ore annue per le quali è corrisposta la normale retribuzione. La partecipazione del personale del Corpo della Guardia di finanza è libera ed è subordinata all'assenza di eccezionali ed indilazionabili esigenze di servizio.

5. Le riunioni sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali costituite all'interno del Corpo della Guardia di finanza. Alle stesse possono partecipare, previo avviso, orga-

nizzazioni sindacali o organizzazioni a tutela del personale già costituite.

ART. 4.

(Attività informativa).

1. L'attività informativa è svolta dall'amministrazione nei confronti delle organizzazioni sindacali istituite ai sensi della presente legge, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

ART. 5.

(Accordi decentrati).

1. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi di cui all'articolo 2, comma 3, sono adottati accordi decentrati stipulati tra una delegazione presieduta dal Ministro delle finanze e della quale fa parte di diritto il comandante generale del Corpo della Guardia di finanza e una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale del personale del medesimo Corpo.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-6633
Lire 500